Codice A1616A
D.D. 2 novembre 2026, n. 804
Legge regionale n. 22/2025 ''Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile''. Approvazione dello schema di accordo con Unioncamere Piemonte e assunzione di impegni di spesa per un totale di euro 110.000,00 sul capitolo 150350 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027. (CUP J63D26000030002).

ATTO DD 804/A1616A/2026 DEL 02/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Legge regionale n. 22/2025 “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”. Approvazione dello schema di accordo con Unioncamere Piemonte e assunzione di impegni di spesa per un totale di euro 110.000,00 sul capitolo 150350 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027. (CUP J63D26000030002)

Premesso che:
la legge regionale 17 dicembre 2025, n. 22, al comma 5, prevede l’istituzione presso la direzione regionale competente, di uno sportello per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER) o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e per l’accesso ai fondi europei e agli incentivi statali;
la Giunta regionale, con deliberazione n.11-3133 del 05 ottobre 2026, nel dare attuazione alla suddetta legge regionale, ha approvato un Allegato contenente le disposizioni relative ai temi previsti dalla legge medesima, suddivisi nei seguenti capitoli:

- capitolo 1: Premesse e inquadramento;
- capitolo 2: Modalità di sostegno agli enti locali, associazioni territoriali di categoria, nonché alle agenzie per l’energia per le iniziative di comunicazione e informazione (art. 3 LR 22/2025);
- capitolo 3: Sportello regionale: modalità di gestione e funzionamento (articolo 4, comma 5 LR 22/2025);
- capitolo 4: Formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali (art. 3, comma 1, lettera b) LR 22/2025);
- capitolo 5: Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche (artt. 5 e 6 LR 22/2025);
- capitolo 6: Promozione e sostegno alle CER e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili. Modalità e termini per l’assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari (art. 4 LR 22/2025);
- capitolo 7: Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Modalità di funzionamento (art. 7 LR 22/2025);

- capitolo 8: Modalità di individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) (art. 3, comma 2, LR 22/2025);
- capitolo 9: Prospetto economico per l'attuazione della LR 22/2025.

In particolare lo Sportello di cui al capitolo 3 dell'Allegato alla suddetta DGR 11-3133 del 05 ottobre 2026 risulta essere lo strumento operativo che grazie ad attività di informazione ed animazione territoriale garantisce il buon esito delle azioni di supporto alla comunicazione, di formazione, di incentivazione, di gestione del registro delle CER Piemontesi, nonché di individuazione di tetti e superfici pubbliche disponibili per l'installazione di impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili, così come previsto dalla LR 22/2025.

L'Allegato alla DGR n. 11-3133 del 05 ottobre 2026 stabilisce, altresì, che lo Sportello sia istituito presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte e che le attività operative possano essere affidate, mediante contratto di servizio o accordo, a soggetti esterni in possesso delle necessarie competenze tecniche, organizzative e relazionali nel settore energetico.

Considerato che:
- Unioncamere Piemonte è un'associazione fra le Camere di commercio piemontesi, disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed ha come compiti istituzionali quello di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e del territorio regionale e quello di garantire il coordinamento delle azioni delle Camere di commercio piemontesi, rappresentandone le istanze nei confronti delle istituzioni locali e regionali ed agisce quindi, in questa sede, in rappresentanza dell'intero sistema camerale piemontese;
- le Camere di commercio sono diffuse capillarmente a livello territoriale piemontese e hanno capacità di interlocuzione con le imprese e di coinvolgimento delle stesse, ed in special modo di quelle di media e piccola dimensione;
- Unioncamere Piemonte ha promosso la piattaforma cer-piemonte.it, servizio di accompagnamento dedicato alle micro, piccole e medie imprese piemontesi interessate a valutare la possibilità di realizzare o di aderire a una CER. Questa piattaforma costituisce un consolidato presidio territoriale e competenze specifiche nel settore delle CER in Piemonte;
- il Piemonte si distingue a livello nazionale per la diffusione dell'autoconsumo collettivo detenendo il primato della potenza di energia rinnovabile installata in tali configurazioni. Tale risultato è stato anche il frutto dell'attività svolta dalla Regione Piemonte, sia in termine di coordinamento territoriale delle varie iniziative svolte da vari attori locali, sia grazie a quanto sperimentato nella promozione delle CER nell'ambito del progetto europeo RECROSSES;
- la Regione Piemonte e Unioncamere (di seguito le Parti) intendono valorizzare le rispettive competenze istituzionali e operative attraverso un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che assicuri la piena operatività dello Sportello, in coerenza con gli obiettivi della LR 22/2025 e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale.

Alla luce di tali premesse e in considerazione dei molteplici confronti intercorsi con Unioncamere Piemonte, la Regione Piemonte, nella persona della Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, dott.ssa Elisa Guiot, intende sottoscrivere un accordo con Unioncamere Piemonte, nella persona del Segretario Generale, avv. Paolo Bertolino, per disciplinare la reciproca collaborazione per l'istituzione e la gestione operativa dello Sportello Regionale per le CER previsto all'articolo 4, comma 5, della LR 22/2025, nonché la ripartizione delle responsabilità e delle risorse tra le Parti.

Verificato che, ai sensi dell'articolo 7 comma 4, D. Lgs 36/2023, "Codice dei Contratti pubblici", la collaborazione non rientra nell'ambito di applicazione del codice, in quanto:
• tra le parti esiste una convergenza sinergica su attività di interesse comune, nonché la condivisione di obiettivi di interesse pubblico comuni ad entrambi, come sopra specificato e richiamato nelle premesse dello schema di Accordo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• i movimenti finanziari tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano come mero ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento dei compiti funzionali all'attività di interesse comune in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico, come specificato all'art. 5 del succitato schema di Accordo;
• Unioncamere Piemonte svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta da Unioncamere Piemonte, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Dato atto che:
- per il perseguimento delle predette finalità Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte devono accedere autonomamente a dati personali di soggetti terzi, conservati nelle rispettive banche dati;
- non è prevista la condivisione di tali dati, l'assunzione di decisioni comuni sul trattamento, né l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise per il trattamento;
- la Regione non stabilisce né le finalità né i mezzi del trattamento, lasciando pieno spazio decisionale ad Uniocamere Piemonte che agisce come soggetto autonomo che svolge la propria attività istituzionale;
- Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte pertanto, nell'ambito delle rispettive e diverse funzioni, si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), in quanto ognuna accede alle proprie banche dati e non è prevista alcuna condivisione o scambio di dati tra le due.
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in qualità di titolari autonomi, sono soggette agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte.

Richiamato che:
con la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e con la d.g.r. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 sono stati istituiti i capitoli di spesa con i relativi stanziamenti per l'attuazione della legge regionale n. 22/2025;
con d.g.r. n. 5-2379 del 23 marzo 2026 e d.g.r. n. 16-3114 del 28 settembre 2026 sono state effettuate alcune variazioni compensative tra i capitoli di spesa regionali suddetti, al fine di una migliore programmazione delle spese;
la situazione definitiva risulta essere la seguente:
sul capitolo di spesa 150350 (PROMOZIONE E SOSTEGNO PER L'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE - CER. STUDI DI FATTIBILITA', COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE. TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI (ARTT. 3 E 4, L.R. 22/2025) – stanziamento pari a euro 60.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed euro 50.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 – P.d.C. U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;
sul capitolo di spesa 188350 (PROMOZIONE E SOSTEGNO PER L'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE - CER. STUDI DI FATTIBILITA', COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ARTT. 3 E 4, L.R. 22/2025) – stanziamento pari a euro 290.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed euro 235.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 – P.d.C. U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;

sul capitolo di spesa 291350 (SOSTEGNO ALLE CER PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN AREE DISMESSE O ABBANDONATE. ACQUISTO E INSTALLAZIONE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ARTT. 3 E 4, L.R. 22/2025) – stanziamento pari a euro 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2026 ed euro 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 – P.d.C. U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private.

Sulla base dell'Allegato alla citata d.g.r. n. 11-3133 del 05 ottobre 2026, e come riportato anche nello schema di accordo, sono messe a disposizione per la gestione dello Sportello e dell'attività di formazione, le seguenti somme (fondi regionali):
• euro 60.000 per l'annualità 2026;
• euro 50.000 per l'annualità 2027.

Si ritiene pertanto di procedere, per l'attuazione della l.r. 22/2025 e della d.g.r. n. 11-3133 del 05 ottobre 2026:
- ad approvare lo schema di accordo Regione Piemonte - Unioncamere Piemonte, allegato alla presente determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ad assumere i seguenti impegni di spesa, sul capitolo 150350, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027, per un totale di euro 110.000,00 a favore di Unioncamere Piemonte, con sede legale in Via Pomba, 23 - 10123 Torino, CF 80091380016 / P. IVA 05443890016 (Cod. benef. 351223), come di seguito indicato e in coerenza con quanto previsto all'art. 5 "*Risorse finanziarie"* dello schema di accordo:
euro 60.000,00 sull'annualità 2026 (a titolo di anticipazione);
euro 50.000,00 sull'annualità 2027 (previste 2 tranche a seguito di rendicontazione delle spese);
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1702 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
P.d.C. finanziario U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Fondi freschi, spesa non ricorrente
Tutte le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:
la liquidazione avverrà in 3 tranches, nel seguente modo:
1. un anticipo pari alla dotazione finanziaria per l'annualità 2026 a seguito di consegna di una breve relazione circa l'apertura formale dello sportello e la definizione del primo Piano Operativo Annuale (P.A.O.);
2. una quota, fino al 50% della dotazione finanziaria per l'annualità 2027, a seguito della rendicontazione delle attività annuali svolte e definizione del P.A.O. per la seconda annualità, nonché delle spese sostenute, previa verifica che le stesse siano almeno superiori all'anticipo già erogato;
3. quota residua a saldo, a seguito della rendicontazione della conclusione delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi concordati dalle Parti, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute;

le risorse di cui sopra sono riconosciute a titolo di mero ristoro di spese debitamente rendicontate, ammissibili e effettivamente sostenute;
trattandosi di accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e non di appalto di servizi, non è prevista la verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ritenuto di attestare che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti sul competente capitolo di

spesa della Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028"; la registrazione degli impegni di spesa, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica" (art. 28 del regolamento di contabilità).

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.lgs 118/2011 e smi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle d.g.r. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la d.g.r. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021;
- il D.P.G.R. n. 11/R del 21 dicembre 2023. Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R;
- la l.r. n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la l.r. n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- d.g.r. n. 1-2209/2026/XII del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

- la l.r. 3 agosto 2026, n. 16 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025";
- la l.r. 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la d.g.r. 11-2973 del 07/08/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."";
- la d.g.r. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la l.r. 22/2025 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile";
- la d.g.r. n. 11-3133 del 05 ottobre 2026 "Legge regionale n. 22/2025, articolo 8. Approvazione delle disposizioni attuative e, per gli anni 2026-2027, dei criteri per il sostegno finanziario delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Dotazione finanziaria complessiva di euro 1.235.000,00. (CUP J62C26000110002)";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa per l’attuazione della legge regionale 22/2025 “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”, CUP J63D26000030002:

1. di approvare ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 lo schema di accordo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, disponendo altresì che al testo allegato possano essere eventualmente apportate modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie prima della sua sottoscrizione;
2. di dare atto che l’accordo sarà firmato dalla Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della Regione Piemonte, Dott.ssa Elisa Guiot, e dal Segretario Generale, Avv. Paolo Bertolino di Unioncamere Piemonte;
3. di impegnare a favore di Unioncamere Piemonte, con sede legale in Via Pomba, 23 - 10123 Torino, CF 80091380016 / P. IVA 05443890016 (Cod. benef. 351223), la somma complessiva di euro 110.000,00 sul capitolo 150350 (PROMOZIONE E SOSTEGNO PER L'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE - CER. STUDI DI FATTIBILITA', COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE. TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI (ARTT. 3 E 4, L.R. 22/2025) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 nel seguente modo:

euro 60.000,00 sull’annualità 2026 (a titolo di anticipazione);
euro 50.000,00 sull’annualità 2027 (previste 2 tranche a seguito di rendicontazione delle spese);
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1702 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
P.d.C. finanziario U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Fondi freschi, spesa non ricorrente;

4. di dare atto che:

- le transazioni elementari collegate agli impegni di spesa sono rappresentate nell’appendice A,

elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- le risorse sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;

5. di dare atto che Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, nell'ambito delle rispettive e diverse funzioni, si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016.

La presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lettera d) del decreto legislativo 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo (art.41, comma 2, del d.lgs. 104/2010).

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_RP_Unioncamere_CER_DEF.pdf
 Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E UNIONCAMERE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 22/2025: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile".

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, la Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" nel definire le Camere di commercio quali "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e che all'art. 6, comma 1, prevede che "le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...)";

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Sempre all'art. 4, comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici";

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" disciplina le condizioni sulla base delle quali la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra, a determinate condizioni, nel campo di applicazione del codice medesimo;

la direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. direttiva RED II) agli articoli 21 e 22, definisce il quadro giuridico, i diritti e i requisiti per l'istituzione delle Comunità di Energia Rinnovabile e prevede il diritto dei cittadini di produrre energia rinnovabile e condividere o vendere le

eccedenze, imponendo agli Stati membri di recepire le norme che permettano ai consumatori di associarsi per produrre, consumare, accumulare e vendere energia rinnovabile;

le Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito CER) e le configurazioni di autoconsumo, originariamente istituiti a livello europeo dalla suddetta direttiva RED II, sono stati ridefiniti e ampliati nella loro portata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III), la quale si concentra soprattutto sull'accelerazione dei processi autorizzativi e sull'aumento degli obiettivi di produzione e dedica gli articoli 21, 22 e 25 agli autoconsumatori di energia rinnovabile, agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (per esempio i condomini) e alle CER medesime;

a livello nazionale, la direttiva Red II è stata recepita dal decreto legislativo 199/2021 e ss.mm.ii. e la direttiva RED III dal decreto legislativo 5/2026 che modifica il decreto legislativo 199/2021 introducendo agli articoli 30 e 31 un ruolo più ampio per le CER;

la legge regionale n. 12/2018 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche), in considerazione dell'evoluzione normativa degli ultimi anni, è stata abrogata dalla recente legge regionale 17 dicembre 2025, n. 22 che detta disposizioni per la promozione e il sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Premesso altresì che:

la suddetta legge regionale n. 22/2025 al comma 5, prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la direzione regionale competente, di uno sportello per fornire supporto e assistenza nelle fasi di costituzione o di adesione alle CER o ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e per l'accesso ai fondi europei e agli incentivi statali;

la DGR 11-3133 del 5 ottobre 2026, nel dare attuazione alla legge regionale n. 22/2025, detta nella stessa disposizioni relative ai temi previsti dalla legge e così suddivisi:

- capitolo 1: Premesse e inquadramento;
- capitolo 2: Modalità di sostegno agli enti locali, associazioni territoriali di categoria, nonché alle agenzie per l'energia per le iniziative di comunicazione e informazione (art. 3 LR 22/2025);
- capitolo 3: Sportello regionale: modalità di gestione e funzionamento (articolo 4, comma 5 LR 22/2025);
- capitolo 4: Formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali (art. 3, comma 1, lettera b) LR 22/2025);
- capitolo 5: Registro regionale delle CER e delle migliori pratiche (artt. 5 e 6 LR 22/2025);
- capitolo 6: Promozione e sostegno alle CER e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili. Modalità e termini per l'assegnazione dei contributi, degli incentivi e degli altri strumenti finanziari (art. 4 LR 22/2025);

- capitolo 7: Tavolo tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Modalità di funzionamento (art. 7 LR 22/2025);
- capitolo 8: Modalità di individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) (art. 3, comma 2, LR 22/2025);
- capitolo 9: Prospetto economico per l'attuazione della LR 22/2025.

In particolare lo Sportello di cui al capitolo 3 dell'allegato alla DGR 11-3133 del 05 ottobre 2026 risulta essere lo strumento operativo che, grazie ad attività di informazione ed animazione territoriale, garantisce il buon esito delle azioni di supporto alla comunicazione, di formazione, di incentivazione, di gestione del registro delle CER Piemontesi, nonché di individuazione di tetti e superfici pubbliche disponibili per l'installazione di impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili, così come previsto dalla LR 22/2025.

L'Allegato tecnico alla medesima deliberazione attuativa stabilisce che lo Sportello sia istituito presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte e che le attività operative possano essere affidate, mediante contratto di servizio o accordo, a soggetti esterni in possesso delle necessarie competenze tecniche, organizzative e relazionali nel settore energetico.

Considerato che:

- Unioncamere Piemonte è un'associazione fra le Camere di commercio piemontesi, disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 580/1993 e ha come compiti istituzionali quello di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e del territorio regionale e quello di garantire il coordinamento delle azioni delle Camere di commercio piemontesi, rappresentandone le istanze nei confronti delle istituzioni locali e regionali e agisce quindi, in questa sede, in rappresentanza dell'intero sistema camerale piemontese;

- le Camere di commercio sono diffuse capillarmente a livello territoriale piemontese e hanno capacità di interlocuzione con le imprese e di coinvolgimento delle stesse, ed in special modo di quelle di media e piccola dimensione;

- Unioncamere Piemonte ha promosso la piattaforma cer-piemonte.it, servizio di accompagnamento dedicato alle micro, piccole e medie imprese piemontesi interessate a valutare la possibilità di realizzare o di aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile, che dimostra un consolidato presidio territoriale e competenze specifiche nel settore delle comunità energetiche rinnovabili in Piemonte.

Dato atto che:

- il Piemonte si distingue a livello nazionale per la diffusione delle configurazioni CACER: ad agosto 2026 la Regione registra 746 configurazioni totali CACER (614 CER, 89 AUC e 43 di altre forme), 107 MW complessivi di impianti fotovoltaici in configurazioni CACER, di cui la quota principale è attribuibile alle CER (circa 94 MW) e circa il 24% della potenza installata italiana nelle CER. Tale risultato è stato anche il frutto dell'attività svolta dalla Regione Piemonte, sia in termini di coordinamento territoriale delle molteplici iniziative svolte da diversi attori locali, sia grazie a quanto sperimentato nella promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili nell'ambito del progetto europeo RECROSSES;

- la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte (di seguito "le Parti") intendono valorizzare le rispettive competenze istituzionali e operative attraverso un accordo di collaborazione che assicuri la piena operatività dello Sportello, in coerenza con gli obiettivi della LR 22/2025 e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale.

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata dalla Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Direzione Ambiente Energia e Territorio, Dott.ssa Elisa GUIOT, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede istituzionale in Torino, piazza Piemonte n. 1;

e

Unioncamere Piemonte, codice fiscale 80091380016, rappresentata dal Segretario Generale, Avv. Paolo BERTOLINO, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede di Unioncamere Piemonte, in Torino, via Pomba n. 23.

Convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1.1 Il presente accordo disciplina la collaborazione tra la Regione e Unioncamere Piemonte per l'istituzione e la gestione operativa dello Sportello Regionale per le Comunità Energetiche Rinnovabili di cui all'articolo 4, comma 5, della LR 22/2025, nonché le modalità di coordinamento, ripartizione delle responsabilità e delle risorse tra le Parti.

1.2 Lo Sportello costituisce il punto unico regionale di accesso alle informazioni e ai servizi connessi al mondo delle CER in Piemonte. Esso integra funzioni di front office informativo, assistenza tecnica personalizzata e accompagnamento strutturato, operando

in coerenza con le priorità strategiche della LR 22/2025 e con le politiche regionali in materia di transizione energetica, coesione territoriale e sviluppo sostenibile.

1.3 Le Parti si impegnano a collaborare con spirito di leale cooperazione istituzionale, garantendo continuità, efficacia e accessibilità dei servizi dello Sportello a tutti i soggetti del territorio piemontese.

Art. 2 (Funzioni dello Sportello)

2.1 Lo Sportello svolge le seguenti funzioni, organizzate su tre livelli progressivi di intensità in funzione della complessità e delle esigenze del soggetto richiedente:

Livello 1 – Informazione generale:

- risposte standardizzate su normativa nazionale e regionale, incentivi disponibili e procedure di costituzione di CER;
- gestione di FAQ aggiornate e help desk (telefono, e-mail, piattaforma online);
- portale web dedicato con sezioni informative, modulistica e toolkit operativi.

Livello 2 – Assistenza tecnica:

- analisi preliminare di casi specifici e orientamento giuridico-organizzativo;
- supporto nella compilazione delle domande di accesso agli strumenti regionali e nazionali di finanziamento;
- consulenze su appuntamento, in modalità telematica o in presenza.

Livello 3 – Accompagnamento strutturato:

- supporto continuativo riservato alle CER esistenti in fase di rafforzamento e ampliamento;
- assegnazione di un referente dedicato e definizione di un programma di assistenza personalizzato;
- supporto all'ampliamento della base associativa, al miglioramento della governance e alla sostenibilità economica.

2.2 Lo Sportello svolge inoltre le seguenti funzioni di sistema:

- organizzazione di webinar tematici periodici, eventi territoriali e iniziative di confronto tra CER e pubbliche amministrazioni;
- monitoraggio regionale delle configurazioni CER attive, raccolta dati e mappatura aggiornata;
- raccolta e diffusione di buone pratiche emerse nel territorio piemontese;
- supporto all'alimentazione del Registro regionale delle CER di cui all'articolo 6 della LR 22/2025.

2.3 Le Parti definiscono congiuntamente un piano operativo annuale (POA) dello Sportello.

Art. 3 (Ruolo e impegni della Regione Piemonte)

3.1 La Regione esercita il coordinamento istituzionale e l'indirizzo operativo dello Sportello. In tale quadro, la Regione si impegna a:

- definire gli indirizzi strategici e le priorità di intervento dello Sportello, in coerenza con la LR 22/2025 e il relativo Allegato Tecnico;
- garantire l'integrazione dello Sportello con gli altri strumenti attuativi della LR 22/2025 (bandi, registro regionale, tavolo tecnico consultivo);
- pubblicare e aggiornare le informazioni relative allo Sportello sul sito web istituzionale regionale nella sezione dedicata alle CER;
- valutare, congiuntamente con Unioncamere Piemonte, l'andamento delle attività su base semestrale ed individuare, ove necessario, indirizzi operativi per adeguare il servizio alle esigenze emergenti;
- garantire il collegamento tra le attività dello Sportello e la base informativa del Rapporto annuale sullo stato delle CER piemontesi, ai sensi dell'articolo 9 della LR 22/2025;
- stanziare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse finanziarie destinate al funzionamento dello Sportello secondo quanto indicato all'articolo 5 del presente accordo.

Art. 4 (Ruolo e impegni di Unioncamere Piemonte)

4.1 Unioncamere Piemonte è responsabile della gestione operativa dello Sportello, svolgendo le attività di cui all'articolo 2 come declinate nel piano operativo annuale (POA), nel rispetto della suddetta d.g.r. 11-3133/2026, delle finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, delle indicazioni della Regione e degli standard qualitativi concordati tra le Parti. In tale quadro, Unioncamere Piemonte si impegna a:

- garantire la continuità e la qualità dei servizi dello Sportello, assicurando la copertura di tutti i livelli di assistenza di cui all'articolo 2;
- mettere a disposizione dello Sportello le competenze, le risorse umane e le infrastrutture tecniche e organizzative necessarie, ivi incluse quelle derivanti dall'esperienza maturata con la piattaforma cer-piemonte.it;
- individuare e nominare un responsabile operativo dello Sportello, quale referente unico per i rapporti con la Regione;
- redigere, insieme alla Regione e con cadenza semestrale, un report sulle attività svolte contenente: numero e tipologia delle richieste ricevute suddivise per canale e livello di servizio, numero di CER supportate e stato di avanzamento dei relativi piani di rafforzamento, esiti delle azioni di supporto svolte, mappatura aggiornata delle configurazioni attive in Piemonte;
- operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e di trasparenza amministrativa;
- adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate nell'ambito delle attività dello Sportello.

4.2 Unioncamere Piemonte si impegna a mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie risorse e competenze, le risorse umane, tecnologiche e territoriali necessarie allo svolgimento delle attività dello Sportello, assicurando in particolare:

- una risorsa dedicata con funzione di referente operativo dello Sportello e di coordinamento delle attività;
- la piattaforma tecnologica e gli strumenti digitali necessari alla gestione e all'erogazione dei servizi dello Sportello, anche valorizzando l'esperienza e le soluzioni già sviluppate nell'ambito della piattaforma cer-piemonte.it;
- la propria rete territoriale, attraverso il coinvolgimento di esperti e soggetti competenti per fornire supporto tecnico e rispondere ai quesiti, nonché delle Camere di Commercio e di altri enti e soggetti del territorio interessati a promuovere e sostenere l'iniziativa.

4.3 Unioncamere Piemonte può avvalersi, per lo svolgimento di specifiche attività dello Sportello, della propria rete di Camere di Commercio piemontesi, nel rispetto degli indirizzi della Regione e previa comunicazione alla stessa.

Art. 5 (Risorse finanziarie)

5.1 Per il funzionamento dello Sportello e la realizzazione delle attività condivise, la Regione mette a disposizione le risorse finanziarie stanziate nell'ambito dell'Allegato Tecnico alla d.g.r. n. 11-3133/2026, fino ad un massimo di:

- euro 60.000 per l'annualità 2026;
- euro 50.000 per l'annualità 2027.

5.2 Le risorse di cui sopra sono riconosciute a titolo di mero ristoro di spese debitamente rendicontate, ammissibili e effettivamente sostenute. Il riconoscimento delle suddette spese a Unioncamere Piemonte, avviene sulla base della seguente sequenza temporale:

- un anticipo pari alla dotazione finanziaria per l'annualità 2026 a seguito dell'apertura formale dello sportello e alla definizione del primo Piano Operativo Annuale;
- una quota, pari al 50% della dotazione finanziaria per l'annualità 2027, a seguito della rendicontazione delle attività annuali (seconda rendicontazione semestrale di cui al punto 4.1) e definizione del PAO per la seconda annualità;
- quota residua del 50% della dotazione finanziaria per l'annualità 2027, a fronte della conclusione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi concordati dalle Parti.

5.3 Unioncamere Piemonte mette a disposizione dello Sportello, a titolo di cofinanziamento le seguenti risorse proprie: la messa a disposizione di personale dedicato alle attività di propria competenza. Le Parti potranno valutare, nel corso dell'attuazione dell'Accordo, l'eventuale messa a disposizione di ulteriori risorse, anche di natura finanziaria, previa definizione e accordo tra le Parti.

5.4 Eventuali risorse aggiuntive potranno essere definite con atto integrativo, nel rispetto delle disponibilità di bilancio della Regione e delle autorizzazioni dei competenti organi di Unioncamere Piemonte.

Art. 6 (Modalità operative e canali di erogazione del servizio)

6.1 Lo Sportello opera attraverso un sistema multicanale che garantisce l'accessibilità del servizio a tutti i soggetti del territorio, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dal loro livello di competenza tecnica. I canali operativi sono:

- portale web dedicato alle CER piemontesi, con sezioni informative, modulistica scaricabile, toolkit operativi e area riservata per la gestione delle pratiche di accesso ai contributi;
- help desk telefonico, via e-mail e mediante piattaforma online per la gestione delle richieste di primo livello;
- consulenze su appuntamento in modalità telematica o in presenza;
- webinar tematici periodici, pianificati su base semestrale secondo un calendario pubblicato sul portale regionale.

6.2 Le Parti concordano un piano operativo annuale (POA) che definisce il calendario delle attività, gli obiettivi di servizio, i target quantitativi e gli indicatori di risultato. Il POA è soggetto a verifica dopo sei mesi.

6.3 Le Parti si impegnano a garantire il raccordo dello Sportello con il Tavolo tecnico consultivo di cui all'articolo 7 della LR 22/2025 e con le altre misure attuative della legge, in modo da costruire un sistema di supporto coerente e continuativo.

Art. 7 (Monitoraggio e reportistica)

7.1 Il sistema di monitoraggio delle attività dello Sportello è finalizzato a consentire alla Regione di valutarne il funzionamento, misurarne l'efficacia e orientarne l'evoluzione in funzione dei bisogni rilevati sul territorio.

7.2 Con cadenza semestrale, le Parti definiscono un report che include:

- il numero e la tipologia delle richieste ricevute, suddivise per canale e per livello di servizio;
- il numero di CER o configurazioni supportate e lo stato di avanzamento dei rispettivi piani di rafforzamento;
- gli esiti delle azioni di supporto svolte, con evidenza degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati nel POA.

7.3 Il sistema di monitoraggio alimenta la base informativa del Rapporto annuale sullo stato delle CER piemontesi, che la Giunta annualmente relaziona al Consiglio ai sensi dell'articolo 9 della LR 22/2025.

Art. 8 (Durata e rinnovo)

8.1 Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e ha durata di due anni.

8.2 Le Parti possono concordare, con atto scritto sottoscritto da entrambe, la proroga dell'accordo per un periodo non superiore a un anno, anche in relazione all'eventuale rifinanziamento delle attività della LR 22/2025 per le annualità successive.

8.3 Il rinnovo sarà possibile previa rinegoziazione da parte dei soggetti firmatari.

8.4 Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di almeno novanta giorni, inviato via PEC all'altra Parte. In caso di recesso, le Parti si impegnano a garantire la continuità del servizio fino alla scadenza del periodo di preavviso e a concordare le modalità di trasferimento delle attività e dei dati.

Art. 9 (Referenti)

Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo, le Parti indicano quali referenti coordinatori:
- per Unioncamere Piemonte, Roberto STROCCO, Responsabile Area Progetti e Sviluppo del territorio;
- per Regione Piemonte, Elisa GUIOT, Responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione di dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE). Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano, nell'ambito del presente accordo, relativamente alle rispettive e diverse funzioni, come titolari autonomi nel trattamento dei dati personali raccolti per la realizzazione dello Sportello per le Comunità Energetiche Rinnovabili. In quanto titolari autonomi, esse sono soggette agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte. Ognuna delle Parti, quale titolare autonomo dei trattamenti da essa posti in essere, risponderà direttamente e in via esclusiva per eventuali violazioni di legge. Le Parti del presente accordo, anche nella fase di attuazione del medesimo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e

25 del citato Regolamento; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. Ciascun titolare autonomo del trattamento si impegna a trattare i dati presso la propria sede nel rispetto delle vigenti norme. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati dichiara inoltre di impegnarsi affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le copie dei dati - in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.) essi siano stati raccolti - vengano cancellate o distrutte nel rispetto dei tempi di conservazione previsti nei rispettivi piani di fascicolazione e conservazione. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati si impegna a non comunicare a soggetti terzi i dati affidati, senza preventiva autorizzazione dell'interessato. Ciascun titolare autonomo del trattamento dei dati dichiara inoltre:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento delle funzioni individuate dalla collaborazione istituzionale sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
3. di impegnarsi ad allertare immediatamente l'altro titolare autonomo in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Art. 11 (Integrazioni o modifiche)

Le Parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni al presente accordo che si rendessero necessarie ai fini del perseguimento delle finalità dell'accordo stesso.

Art. 12 (Stipulazione della convenzione e trattamento fiscale)

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge n. 241/1990 e ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005.
Esso è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972; l'imposta è a carico di Unioncamere Piemonte.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 13 (Controversie)

Ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti. Le Parti convengono che, ove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione,

l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo è il foro di Torino, ferma restando la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 104/2010.
La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE – LA DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Dott.ssa Elisa GUIOT

(Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005 e s.m.i.)

UNIONCAMERE PIEMONTE - IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Paolo BERTOLINO

(Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005 e s.m.i.)